



**CORTE DEI CONTI**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO**

composta dai magistrati:

Roberto Benedetti	Presidente
Laura D'Ambrosio	Consigliera - relatrice
Francesco Sucameli	Consigliere
Vanessa Pinto	Consigliere
Ottavio Caleo	Primo Referendario
Annalaura Leoni	Prima Referendaria
Giuseppe Lucarini	Primo Referendario
Matteo Santucci	Referendario
Giulia Ruperto	Referendaria

Nella Camera di consiglio del 25 luglio 2023, ha assunto la seguente

**DECISIONE**

nella riassunzione del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021;

VISTI gli artt. 32, 81, 97, 100, 103, 111 e 119 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare l'art. 1, comma 5, che istituisce il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e dispone che alla decisione di parifica sia allegata una

relazione in cui la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34 ed in particolare l'art. 26, comma 2 *ter*, lett. a), che ha previsto di differire al 30 giugno 2022 ed al 30 settembre 2022 i termini per l'approvazione del rendiconto 2021, rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 490 del 28 giugno 2022 con la quale è stato approvato il "*Disegno di legge regionale recante: Rendiconto Generale per l'esercizio 2021*" e relativi allegati, acquisita al protocollo della Sezione con n. 3717 del 6 luglio 2022;

VISTA la deliberazione n. 135/2022/PARI del 10 novembre 2022 che ha sospeso parzialmente il giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2021 con riguardo alla corretta costruzione del perimetro sanitario nei termini ivi indicati;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 20, avente ad oggetto "*Rendiconto della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021*";

VISTE le sentenze delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2023/DELC del 5 giugno 2023 e nn. 6/2023/DELC, 7/2023/DELC del 6 giugno 2023;

VISTA la relazione di deferimento ai fini della riassunzione, depositata dal Magistrato istruttore, cons. Laura D'Ambrosio, in data 23 giugno 2023;

VISTA l'ordinanza n. 40/2023 del 5 luglio 2023, con cui il Presidente della Sezione regionale di controllo per il Lazio ha disposto la convocazione della Sezione in pubblica udienza per il 25 luglio 2023, "*per procedere alla riassunzione del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021*";

VISTA la memoria depositata dalla Procura regionale in data 18 luglio 2023, assunta al protocollo in pari data con numero 4591;

VISTA la memoria depositata dalla Regione Lazio in data 19 luglio 2023, assunta al protocollo in pari data con numero 4622;

UDITI alla odierna pubblica udienza: il Magistrato relatore, cons. Laura D'Ambrosio; il Procuratore regionale, Pres. Pio Silvestri, e l'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Giunta regionale, dr. Giancarlo Righini; con l'assistenza del segretario d'udienza, dr. Stefano D'Amico;

### **SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO**

1. Con deliberazione n. 135/2022/PARI del 10 novembre 2023 questa Sezione ha, fra l'altro, così deciso nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021: «(omissis) *SOSPENDE Il giudizio di parifica con riguardo alla corretta costruzione del perimetro sanitario con specifico riferimento all'inclusione nel perimetro (parte spesa) dei mutui a copertura del disavanzo e nella quantificazione (parte entrata e parte spesa) della voce "disavanzo" e delle relative coperture che, per quanto attiene ai fondi di dotazione delle ASL e AO, è oggetto di giudizio innanzi alla SSRR in speciale composizione della Corte dei conti (ricorsi 782, 783, 784, 785, 786, 787 /SR/DELIC). Per l'effetto sospende il giudizio di parifica del rendiconto regionale 2021 nella parte e nella misura relativa alla copertura del perimetro sanitario per finanziamento del disavanzo pregresso*».

1.1. I precitati ricorsi sono stati definiti dalle SS.RR. in speciale composizione con sentenze n. 5 del 5 giugno 2023 e nn. 6 e 7 del 6 giugno 2023 che, per quanto maggiormente rileva in questa sede, hanno dichiarato che le impugnate pronunce di questa Sezione (rispettivamente, n. 31/2022/PRSS, n. 30/2022/PRSS e n. 34/2022/PRSS) non hanno effetti nei confronti della Regione Lazio, non essendo parte del procedimento di controllo di cui all'art. 1, commi 3 e 7, d.l. n. 174/2012, restando salvi tutti gli effetti della stesse nei confronti delle Aziende del sistema sanitario regionale oggetto della verifica (rispettivamente, Azienda sanitaria locale di Latina per gli esercizi finanziari 2017/2019, Azienda Sanitaria locale RM2 per gli esercizi finanziari 2017/2019, Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I per gli esercizi finanziari 2017/2019).

**1.2.** Si è reso quindi necessario definire la parte dell'originario giudizio sospesa con riguardo alla corretta costruzione del perimetro sanitario come sopra indicato.

Ai fini della riassunzione del giudizio, il Magistrato istruttore ha depositato presso la Segreteria della Sezione in data 23 giugno 2023 un'apposita relazione di deferimento, nella quale riassume quanto già fatto, riferisce sulla successiva attività istruttoria svolta a seguito della sospensione, evidenzia gli aspetti ancora controversi e formula le proprie considerazioni conclusive.

La relazione reca, in particolare, valutazioni nel merito del giudizio sospeso (in tema di fondo di dotazione, con specifico riguardo alla stima degli effetti dei Decreti del Commissario ad Acta (DCA) 521/2018 e 297/2019 in termini di bilancio regionale consolidato); ripiano perdite con la tecnica del *fine tuning*; utile GSA 2020 e perdite nel consolidato sanitario 2020), addivenendo ad un complessivo e peggiorativo ricalcolo, rispetto a quanto esposto nella contabilità regionale, di quello che il d.lgs. n. 118/2011 qualifica come "disavanzo pregresso" da finanziare nell'ambito del perimetro sanitario afferente al rendiconto di gestione 2021.

**1.3.** Con ordinanza n. 40/2023 del 5 luglio 2023 il Presidente, vista la citata richiesta di deferimento, ha convocato la Sezione regionale di controllo in pubblica udienza per il 25 luglio 2023 *"per procedere alla riassunzione del Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021"*, disponendo l'invio di copia all'Amministrazione regionale e alla competente Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti del Lazio (d'ora in poi Procura).

**1.4.** Con memoria acquisita in data 18 luglio 2023, la Procura ha esposto le proprie considerazioni con riguardo, anzitutto, al profilo dell'intangibilità del risultato di amministrazione del rendiconto a seguito dell'adozione della legge regionale di approvazione del rendiconto 2021, intervenuta nelle more della sospensione: al riguardo, tenuto conto del quadro normativo e degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia, la memoria evidenzia che *«ferme le risultanze contabili dell'ormai concluso ciclo di bilancio, quali rappresentate, in particolare, nel risultato di amministrazione del rendiconto finanziario 2021 oggetto del presente, riassunto giudizio di parifica, nessun esito disfunzionale possa discendere dall'intervenuta approvazione del medesimo con la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 20, atteso che all'esito delle intervenute*

sentenze nn. n. 5/2023/DELC, n. 6/2023/DELC, n. 7/2023/DELC, il cui precipuo effetto è quello “di mettere a disposizione anche dell’ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni di bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo”, ben potrà l’Amministrazione regionale intervenire sugli atti di programmazione relativi ai cicli di bilancio successivi al rendiconto 2021, a partire dall’assestamento del primo bilancio utile, oltre che in sede di successive rendicontazioni, in linea con il carattere di immanente continuità dei cicli contabili e di bilancio, nonché in vista della salvaguardia dei relativi equilibri, statici e dinamici».

**1.4.1.** Nella memoria la Procura esamina anche gli effetti della sospensione del giudizio di parifica sul rendiconto 2021, eccependo, alla luce della natura “giurisdizionale-contenziosa” che connota siffatto giudizio, l’incompatibilità con il disposto degli artt. 106/107 del d.lgs. n. 174/2016-codice della giustizia contabile, che vieta alle parti il compimento di atti del procedimento durante il periodo di sospensione, delle attività istruttorie *medio tempore* compiute dalla Sezione che avrebbero dovuto, peraltro, trovare esplicazione nella fase del contraddittorio propedeutico all’originario deferimento.

**1.4.2.** La memoria analizza, infine, gli effetti delle citate pronunce delle SS.RR. in speciale composizione, anche nella prospettiva della valutazione del perimetro sanitario regionale 2021, evidenziando, da un lato, che la non riconosciuta legittimazione processuale della Regione Lazio ad impugnare le pronunce di accertamento della Sezione nn. 30, 31 e 34/2022/PRSS delimita il perimetro di efficacia e opponibilità dell’attività di controllo, quale conclusosi dinnanzi alle stesse Sezioni, e, dall’altro, che “segnati i limiti intrinseci alle diverse tipologie di controlli esercitati, sui singoli enti del SSR, ai sensi degli artt. 20 della l. n. 243/2012 e 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012, nonché, sull’intero rendiconto finanziario regionale, ai fini del giudizio di parifica, ogni successiva valutazione da parte della Sezione Regionale di Controllo sui provvedimenti adottati dall’ente sanitario per rimediare alle irregolarità riscontrate potrà utilmente esplicarsi in sede di successivi controlli, comprendenti anche i futuri giudizi di parifica del bilancio regionale”.

**1.4.3.** La Procura ha concluso chiedendo “alla Sezione Regionale di Controllo la parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2021, nella parte e nella misura relativa alla copertura del perimetro sanitario per finanziamento del disavanzo pregresso così come già risultante all’udienza del 10 novembre 2022”.

**1.5.** Con articolata memoria, acquisita in data 19 luglio 2023, anche la Regione Lazio ha svolto puntuali osservazioni e controdeduzioni sull'oggetto del giudizio, soffermandosi, anzitutto, sugli effetti della disapplicazione del DCA 521/2018 operata sulle tre aziende oggetto delle pronunce di accertamento sopra richiamate (Azienda sanitaria locale di Latina, Azienda Sanitaria locale RM2, Azienda ospedaliera Policlinico Umberto I), nel primo bilancio utile (consuntivo 2022).

Per tali aziende le scritture effettuate nell'anno 2022 hanno generato un peggioramento del fondo di dotazione di euro 52.610.221,80, con contestuale miglioramento economico di pari importo attraverso la rilevazione, in contropartita, delle poste straordinarie attive; anche ammettendo una quantificazione nell'anno 2020, per le sole aziende sopra richiamate il peggioramento sarebbe comunque quantificato in euro 52.610.221 e già coperto con l'utile che si genererebbe dalla contropartita economica.

Per la Regione, *“anche qualora si volesse isolare l'effetto al solo anno 2020, per tutte le Aziende, l'operazione contabile sarebbe comunque neutra. Il peggioramento del fondo di dotazione, pari a € 381.604,041, avrebbe come contropartita contabile una variazione positiva economica (posta straordinaria attiva: sopravvenienza attiva) generando un ulteriore utile nell'anno 2020 stesso, destinato alla copertura del fondo di dotazione”*.

**1.5.1.** Dopo aver controdedotto sugli altri punti delle conclusioni della relazione di deferimento (esigenza di superamento del sistema del c.d. *fine tuning* e di sommare alle perdite delle Aziende ospedaliere quelle delle ASL; asserita insussistenza della copertura indicata nell'utile GSA per le perdite delle Aziende sanitarie ospedaliere anno 2020; contabilizzazione credito GSA verso società partecipata), nella sua memoria la Regione, ritenendo di aver chiarito ogni possibile residuale perplessità adombrata dalla relazione di deferimento, sollecita comunque indicazioni sulla correttezza delle modalità proposte per superare l'approccio contabile seguito dal 2018 al 2020, stigmatizzato dalla Sezione nelle precitate decisioni.

**1.6.** All'odierna pubblica udienza, dopo la relazione del Magistrato istruttore, sono intervenuti il Procuratore regionale, Presidente Pio Silvestri e l'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Giunta regionale, dr. Giancarlo Righini, che si sono riportati agli atti rispettivamente depositati, confermandone il contenuto e le richieste.

1.7. All'esito del dibattimento, l'udienza è stata sospesa ed il Collegio si è ritirato in Camera di consiglio per adottare la decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il giudizio di parificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ad oggetto l'accertamento della regolarità dei dati contabili relativi all'esercizio oggetto di rendiconto generale della Regione secondo i parametri, in primo luogo costituzionali, di equilibrio del bilancio e di coordinamento della finanza pubblica, ma tenendo anche conto delle leggi statali e regionali relative alla contabilità ed in particolare al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 ed ai principi contabili ad esso allegati.

2. Il Rendiconto regionale è parificato dalla Sezione regionale di controllo ai sensi dell'art. 39 del T.U. di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n.1214, che deve essere applicato attualizzandolo secondo il diritto vivente, formato in particolare dalle pronunce del giudice delle leggi e del giudice contabile.

3. Il giudizio ha carattere officioso, perciò inizia nel momento in cui il rendiconto approvato dalla Giunta regionale è trasmesso alla locale Sezione regionale di controllo e si conclude prima dell'approvazione da parte del Consiglio regionale organo che deve approvare un rendiconto sottoposto a giudizio di parifica.

4. Il giudizio deve rispettare, nei limiti del possibile, i tempi del ciclo del bilancio regionale, consentendo alla Regione l'approvazione del rendiconto entro la data del 31 luglio come stabilito dal d.lgs. n. 118/2011 e quindi evitando di interferire negativamente sull'esercizio della potestà legislativa.

5. Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 118/2011 sono oggetto di giudizio di parificazione il rendiconto generale, composto dal conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, nonché gli allegati al rendiconto previsti per legge.

6. Oggetto della decisione di parificazione è la regolarità-legittimità del conto generale (cfr. Corte costituzionale nn. 101/2018, 189/2020, 184/2022, nonché da ultimo, tra le altre, SS.RR. spec. comp. sentenza n. 7/2022) e conseguentemente dei

suoi saldi, con esito dicotomico (parifica/non parifica) nell'ambito del *thema decidendum* fissato con le relazioni di deferimento.

7. Il giudizio è connotato dalla "*forma della giurisdizione contenziosa*" che, tutt'altro che una mera formalità, qualifica la decisione come sentenza, che fa stato tra le parti ed esprime un giudicato eventualmente impugnabile ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera e) del Codice di giustizia contabile (sentenza Corte costituzionale 184/2022).

8. Secondo il principio di continuità del ciclo contabile, la decisione e il suo giudicato si riverberano sul ciclo di bilancio successivo. Ciascuna decisione di bilancio, infatti, si inserisce in un flusso continuo di fatti di gestione che attraverso le scritture contabili vengono prima previsti e poi rendicontati. Sia le previsioni (che in contabilità pubblica hanno specifica natura autorizzatoria), che le rendicontazioni (nei termini in cui misurano l'equilibrio positivo o negativo di bilancio nel rispetto dei limiti delle previsioni), hanno un contenuto che si riconduce al precetto fondamentale dell'equilibrio, secondo cui vi deve essere un "*armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche*" (Corte costituzionale sent. n. 250/2013). In altri termini, lo stesso giudizio di parifica deve essere letto nel quadro evolutivo della modifica costituzionale all'art. 81, non limitandosi al semplice confronto tra bilancio preventivo e rendiconto, ma deve dare conto e giudicare il rispetto degli equilibri di bilancio (cfr sentenze Corte costituzionale 279/2016, n. 89/2017 e n. 49/2018).

9. In questo senso si esprimono anche le Sezioni Riunite in speciale composizione (sentenza 20/2021), sottolineando che l'equilibrio di bilancio è una clausola generale operante anche senza interposizione legislativa, che il controllo è sul ciclo e non su atti o attività, senza necessità di modificare la legge di rendiconto eventualmente approvata medio tempore.

10. In definitiva, l'attività di riscontro svolta nell'ambito del giudizio di parifica deve accertare la correttezza e la veridicità del risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. A tal fine, assume valenza dirimente l'accertamento, in termini di effettiva sussistenza e di legittimità- regolarità, della composizione "quali-quantitativa" del risultato di amministrazione, quale saldo fondamentale del



rendiconto dell'esercizio esaminato e punto di partenza dell'esercizio successivo (principio di continuità).

**11.** La consistenza, che va accertata anche mediante l'esame dell'attività di valorizzazione dei fondi vincolati, accantonati e destinati, non è "libera" nei presupposti e negli effetti, ma deve rispondere a precise prescrizioni di legge e dell'ordinamento contabile, e ciò per due ordini di ragioni. La prima è che i "vincoli" sulle risorse rappresentano una deroga al principio di unità del bilancio che, "insieme a quelli di integrità ed universalità, costituisce profilo attuativo dell'art. 81 della Costituzione" (cfr. Corte cost. sentenza n. 184/2016). La seconda è che la loro corretta valorizzazione, essendo parte integrante del risultato di amministrazione, incide inevitabilmente sulla sua corretta rappresentazione.

**12.** Nella relazione che si accompagna alla decisione viene, invece, esaminata l'attività della Regione da un punto di vista gestionale, formulando "*osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione*" e proponendo "*misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio di bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa*" (art. 1, comma 5, d.l. n. 174/2012). Essendo questa fase un momento di chiusura dell'originario giudizio, si prescinde dal redigere un'ulteriore relazione, fornendo direttamente le osservazioni della Corte con la presente decisione.

**13.** Ciò posto, ai fini della presente decisione, il Collegio rileva, anzitutto, come il carattere officioso del giudizio di parifica connoti anche la fase di riassunzione a seguito di sospensione, non rendendo necessario uno specifico impulso di parte ai fini della stessa riassunzione, né tantomeno configurabili conseguenze estintive in caso di omessa iniziativa nei termini prefissati: ciò non toglie che - come qualunque altro giudizio - esso debba essere rispettoso dei principi costituzionali del giusto processo e della terzietà ed imparzialità del giudice.

**14.** La ripresa di questo giudizio sconta, inevitabilmente, tre condizionamenti: il giudicato interno prodotto dalla sentenza di questa Sezione n. 135/2022, il giudicato esterno formatosi per effetto delle sentenze delle SS.RR. nn. 5, 6 e 7 del 2023 e l'intervenuta approvazione del rendiconto 2021 con la legge regionale n. 20 del 2022.

**14.1.** Sotto il primo aspetto si osserva che questa Sezione ha definito in data 10 novembre 2022 una parte del giudizio, dichiarando la parifica del rendiconto 2021 (sia pure con alcune riserve ed eccezioni), sospendendolo, invece, per la parte che oggi ritorna in valutazione. La sentenza non è stata oggetto di impugnative, è quindi passata in giudicato e fa stato fra le parti e, per intuibili ragioni di buon senso, prima ancora che di diritto, anche per il giudice che l'ha emessa. L'attuale giudizio si deve pertanto limitare alla decisione della sola parte sospesa, senza possibilità che la decisione della stessa comporti una rivalutazione di quanto già deciso in passato. In altri termini, il giudizio va semplicemente completato, con salvezza degli effetti prodotti.

**14.2.** Il giudicato esterno prodotto dalle sentenze delle SS.RR. nn. 5, 6 e 7 del 2023 influisce nel presente giudizio in virtù di quanto deciso a motivo della sospensione. È quindi una scelta fatta dal precedente giudice, che quello odierno è chiamato a valutare, traendo le possibili conseguenze di quelle decisioni.

**14.3.** Sotto il terzo profilo, l'approvazione del rendiconto 2021 effettuato dalla Regione Lazio con legge 27 dicembre 2022, n. 20, secondo quanto già rimarcato nella memoria della Procura in virtù del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento (segnatamente, da ultimo, Corte cost. n. 184/2022), ha reso intangibili i saldi dallo stesso riportati di modo che qualunque eventuale modifica che dovesse discendere dalla presente decisione, ai fini della salvaguardia degli equilibri statici e dinamici, non potrebbe che essere recepita nei successivi cicli di bilancio, in ossequio al principio di continuità delle gestioni contabili.

**14.4.** Infine, la fattispecie sconta inevitabilmente le problematiche legate all'individuazione precisa della natura del giudizio di parifica e della disciplina allo stesso applicabile, venute recentemente in rilievo, per la particolare complessità e la portata generale delle ricadute applicative, nella giurisprudenza delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte (cfr. delibera n. 5/SSRCO/QMIG/22), cui va fatto doveroso riferimento.

**15.** Così delineato il perimetro processuale dell'attuale giudizio, il Collegio ritiene di dover procedere, anzitutto, all'esame delle questioni preliminari.

**15.1.** Nella sua relazione di deferimento (pag. 5 e segg.), il Magistrato istruttore riferisce, fra l'altro, di aver espletato (nel periodo febbraio-maggio 2023) attività istruttoria successiva alla sospensione del giudizio stabilita all'esito dell'udienza del 10 novembre 2022, richiedendo più volte alla Regione ulteriori elementi, dati e chiarimenti, dalla stessa riscontrati e facenti parte del fascicolo processuale.

In particolare, nella relazione viene dato atto che il Magistrato istruttore, in vista della riassunzione, ha proceduto a richiedere elementi istruttori volti alla quantificazione del "disavanzo pregresso" della gestione sanitaria in ragione del fatto di aver ritenuto che sul punto la Regione non avesse fornito sufficienti elementi nella fase istruttoria precedente alla decisione n. 135/2022, parzialmente sospesa, anche in accoglimento di espressa richiesta della Regione, per la pendenza dei contenziosi sopra richiamati.

**15.2.** Pertanto, la prima questione che viene in evidenza, per il suo potenziale carattere dirimente, è quella relativa alla valutazione degli atti acquisiti in sede istruttoria nelle more della sospensione, oggetto di specifica eccezione di inammissibilità da parte della Procura che, nella memoria sopra richiamata, come osservato, ha concluso per l'inutilizzabilità delle informazioni così reperite, in quanto dagli artt. 106-107 del codice di giustizia contabile si evince il divieto di svolgere una simile attività in regime di sospensione del processo.

**15.3.** Al riguardo il Collegio, pur nell'apprezzamento dell'impegnativo lavoro svolto dal Magistrato istruttore e dai suoi collaboratori, non può esimersi dal ritenere ammissibile e fondata e, quindi, da accogliere, l'eccezione sollevata dal P.M., considerando le attività istruttorie svolte annoverabili tra gli atti procedurali inibiti in regime di sospensione dalle norme sopra richiamate, espressive di principi generali di ordine processuale. Ne consegue che, anche al fine di scongiurare qualsivoglia forma di *vulnus* al principio di effettività del contraddittorio, tutta la documentazione così acquisita non può essere presa in considerazione ai fini della presente decisione; lo stesso dicasi per il recepimento della stessa fatto nella relazione di deferimento e, soprattutto, per le conseguenze che ne sono state tratte, attesa anche la difficoltà, pur con riferimento a dati contabili cristallizzati

all'udienza del 10 novembre 2022, di discernere tra sopravvenuta acquisizione in modo irrituale e preesistente sussistenza in atti e valutazione ante sospensione.

L'illegittimità così compiuta comporta la necessità che l'attività istruttoria della Sezione sia sempre sottoposta ad una preventiva valutazione da parte del vertice istituzionale della stessa.

**15.4.** In tale contesto gli unici atti che appaiono valutabili, ancorché successivi alla sospensione, sono le memorie prodotte, rispettivamente, in data 18 luglio 2023 dalla Procura regionale ed in data 19 luglio 2023 dalla Regione Lazio, in quanto autorizzate dall'ordinanza presidenziale di convocazione dell'odierna udienza e con cui entrambe le parti, peraltro, hanno ribadito la richiesta di parifica già formulata in occasione della prima fase del giudizio.

**15.5.** Nel merito, la Sezione, in forza del già richiamato effetto di giudicato esterno, ritiene di non poter trascurare i principi di diritto enucleati dalle più volte citate sentenze delle SS.RR. nn. 5, 6 e 7 del 2023 che hanno indicato il percorso metodologico e i limiti entro cui i provvedimenti adottati dall'ente sanitario per rimediare a irregolarità riscontrate in sede di verifica della Corte ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012, le eventuali ricadute finanziarie derivanti da tali pronunce e le correlate misure correttive possono produrre nell'autonomo giudizio di parifica del bilancio regionale.

In particolare, come ben evidenziato (cfr. sentenza n. 5/2023/DELC), il procedimento di controllo finanziario e contabile delle aziende del sistema sanitario regionale consiste in un giudizio di legittimità/regolarità sui saldi di bilancio della singola azienda e quest'accertamento non coinvolge in alcun modo l'Amministrazione regionale che avrebbe potuto, eventualmente, essere interessata dalle dirette conseguenze negative sul suo bilancio della pronuncia di accertamento, *“conseguenze che al momento non sono neanche ipotizzabili”*.

Difatti, (cfr. sempre sentenza n. 5/2023/DELC), *«gli effetti della modifica del saldo del conto economico e del rendiconto di una azienda sanitaria sui saldi generali del bilancio regionale...non è affatto automatico e ben potrebbe essere neutro. Infatti, a causa delle relazioni sistemiche ed infragruppo, poste in essere dalla Regione e che non sono oggetto del controllo sulle singole aziende, l'annullamento di un utile o di una perdita presso una singola*

*azienda, potrebbe essere compensato dal ripristino di utile e perdite in altre aziende. Il saldo delle partite reciproche con le altre aziende sanitarie o con la Regione viene determinato nel bilancio consolidato di cui all'art. 32 d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. Tale bilancio è costruito come somma delle poste di tutte le aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, anche universitarie, e degli altri enti indicati dall'art. 19, co. 2, lett. b), punto 1, e lett. c) del d.lgs. n. 118/2011, e determina l'eventuale disavanzo sanitario da computare nel perimetro sanitario, ed il relativo finanziamento regionale, ai sensi dell'art. 20, co. 1, lett. A), sub c) e lett. B), sub c) del d.lgs. n. 118/2011. Inoltre è solo nell'ambito del giudizio di parificazione che è possibile valutare l'incidenza sul risultato di amministrazione del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale, atteso che questo giudizio ha per oggetto la verifica dei saldi del rendiconto generale e che, ai sensi del comma 4 dell'art. 1, del d.l. n. 174/2012, nel giudizio di parifica "le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificando altresì che i rendiconti delle regioni tengano conto anche [...] dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale"».*

Su tale assunto il Collegio non ritiene possibile, in questa fase, desumere e quantificare effetti automatici sul perimetro sanitario del rendiconto generale della Regione Lazio 2021, derivanti dal passaggio in giudicato degli accertamenti contenuti nelle pronunce n. 31/2022/PRSS, n. 30/2022/PRSS e n. 34/2022/PRSS (limitati, peraltro, ad esercizi finanziari precedenti) i cui riflessi potranno essere apprezzati solo nei controlli sui successivi cicli di bilancio delle diverse aziende, sul consolidato sanitario regionale e, per quanto eventualmente occorre possa, nei successivi giudizi di parifica: di qui la necessità di accogliere la richiesta delle parti di parifica del rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021, nella parte sospesa con la sentenza n. 135/2022/PARI.

**16.** Allo stesso tempo, corrispondendo alla richiesta della Regione di indicazioni di misure di correzione utili a superare i profili di irregolarità riscontrati nelle attività istruttorie esitate nelle deliberazioni sulle aziende sopra richiamate oltre che nella decisione n. 135/2022/PARI, esaminata la memoria prodotta ai fini del presente giudizio, si osserva quanto segue.

**16.1.** Stante l'esigenza, in una visione organica di sistema di bilancio consolidato, riconosciuta dalla stessa Regione, di garantire principi contabili e criteri di valutazione omogenei nella predisposizione dei bilanci delle singole aziende, non

possono che condividersi le iniziative già intraprese ai fini del superamento delle indicazioni contabili recate dai DCA 521/2018 e 297/2019, da estendere a tutte le aziende, sul cui asserito effetto di neutralità del peggioramento dei fondi di dotazione si fa espressa riserva di ogni più ampia valutazione, tanto in sede di verifica delle misure correttive approntate dalle aziende destinatarie delle pronunce n. 31/2022/PRSS, n. 30/2022/PRSS e n. 34/2022/PRSS, quanto in sede di controllo di legittimità e regolarità contabile sulle altre aziende del sistema sanitario regionale, anche agli effetti dei futuri giudizi di parifica nei termini sopra esposti.

**16.2.** Alla stessa stregua si prende atto delle iniziative legislative in corso, riferite in sede di udienza pubblica, al fine di recepire i rilievi mossi dalla Sezione in occasione di precedenti giudizi di parifica, con particolare riguardo alla reinternalizzazione dei pagamenti del sistema sanitario regionale (che verranno affidati transitoriamente alla ASL Roma 1 nelle more del trasferimento delle funzioni di "LazioCrea s.p.a." alla ASL Lazio Zero, di nuova istituzione) e alla copertura del disavanzo pregresso con appositi fondi di bilancio regionale.

**16.3.** Sotto altro profilo si sollecita il completamento delle attività in corso di revisione contabile delle poste riferite alle note di credito da ricevere, provvedendo a verificare l'adeguatezza degli accantonamenti prudenziali disposti nel fondo rischi.

**16.4** Parimenti si richiama la necessità di addivenire ad una definitiva riconciliazione delle reciproche poste di debito e credito tra GSA e ASL, dirimente ai fini di una complessiva valutazione di regolarità e attendibilità delle scritture contabili del sistema sanitario regionale.

**17.** In definitiva, sulla conforme richiesta delle parti, il rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021, per le ragioni sopra esposte, va dichiarato parificato anche per la parte sospesa con la sentenza n. 135/2022; questa Corte si riserva di approfondire nei controlli sui successivi cicli di bilancio alcuni aspetti ancora meritevoli di particolare attenzione e di verificare il grado di realizzazione degli interventi preannunciati.

**18.** Le questioni appena vagliate esauriscono il giudizio sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza

al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nel pieno e concreto rispetto della posizione processuale dell'Amministrazione regionale e del Pubblico ministero.

Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Questa decisione è redatta dal Presidente che la sottoscrive, quindi, anche in qualità di estensore ai sensi dell'art. 276, comma 5, c.p.c.

**P.Q.M.**

**la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio**

sentite le relazioni d'udienza, le conclusioni rassegnate dal Pubblico ministero e l'intervento dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste della Giunta regionale, sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate,

**ACCOGLIE**

l'eccezione della Procura regionale e dichiara inammissibile l'attività istruttoria espletata.

**PARIFICA**

il rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021, nella parte sospesa con la sentenza n. 135/2022/PARI.

**DISPONE**

la trasmissione della presente decisione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Lazio, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e finanze, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per le determinazioni di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del giorno 25 luglio 2023.

Dispositivo letto in udienza, 25 luglio 2023

**IL PRESIDENTE ESTENSORE**

*f.to digitalmente*  
(Roberto BENEDETTI)

*Depositata in Segreteria il 2 agosto 2023*

**IL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO**

*f.to digitalmente*  
(Aurelio Cristallo)